



Comune di Taurianova

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Approvato con deliberazione della C.S. 23.10.2009, n° 126

Modificato e integrato con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicabilità; procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

Art. 3 - Soggetti

Art. 4 - Esclusioni

Art. 5 - Condizioni per l'ammissione

Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

Art. 7 - Istanza per l'ammissione

Art. 8 - Procedimento

Art. 9 - Limiti

Art. 10 - Competenze dell'Ufficio Legale e della Giunta Comunale

Art. 11 - Conclusione favorevole

Art. 12 - Rimborso delle spese legali

Art. 13 - Procedura per il rimborso

Art. 14 - Definizione

Art. 15 - *Disposizioni transitorie e finali*¹

¹ Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 - Ambito di applicabilità; procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale.
3. [...] *abrogato*².
4. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale sono quelle indicate per i dipendenti.
5. Analoga tutela deve essere assicurata ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.
6. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Art. 3 - Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.
2. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.

Art. 5 - Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

² Comma abrogato con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

3. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) rapporto organico di servizio per il dipendente;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
- c) tempestività dell'istanza;
- d) scelta preventiva e concordata del legale.

Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale *all'incarico*³ o all'ufficio rivestito dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Taurianova, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dal Comune;
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 7 - Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio e al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione riservata al Sindaco, indicando nella lettera il nominativo del legale prescelto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, salvo casi di accertata urgenza, deve precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto. In ogni caso la comunicazione deve essere inoltrata il più tempestivamente possibile⁴.

3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;

b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto, corredata da copia del preventivo di massima o bozza dell'accordo di pattuizione del compenso per la presta-

³ Parole aggiunte con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

⁴ Comma sostituito con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

zione professionale, contenente tutte le prescrizioni previste dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; dalla stessa dovrà evincersi, in maniera chiara ed inequivocabile, la misura del compenso da corrispondere al legale da incaricare⁵;

c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

4. Acquisito l'assenso dell'Ente in merito al legale prescelto, sarà cura del dipendente inviare, senza indugio, all'Amministrazione copia dell'accordo di pattuizione del compenso per la prestazione professionale di cui al comma precedente, debitamente sottoscritto dalle parti. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata⁶.

Art. 8 - Procedimento

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, può procedere alternativamente:

a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;

b) al rimborso delle spese legali.

2. Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 5, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente medesimo, impegnandosi a liquidare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente, i relativi oneri di difesa.

3. Il rimborso delle spese legali opera, a seguito di valutazione *ex post* della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, allorché l'Amministrazione, non avendo riconosciuto il patrocinio, procede al pagamento delle spese processuali solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento.

4. Nel caso in cui non sia possibile escludere a priori l'assenza del conflitto di interessi, l'Ente, dopo l'istruttoria della pratica, potrà adottare, a tutela del dipendente interessato, apposito provvedimento deliberativo di presa atto della richiesta di patrocinio con l'impegno di riconoscere il rimborso *ex post* a condizione che sussisteranno, dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente nel tempo e dal presente regolamento⁷.

Art. 9 - Limiti

1. L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato *al compenso pattuito ed all'attività effettivamente svolta che, a seconda della tipologia di giudizio, dovrà essere distinta nelle diverse fasi che compongono il processo*⁸.

⁵ Lettera sostituita con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

⁶ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

⁷ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

⁸ Periodo sostituito con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

2. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.
3. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore.

Art 10 - Competenze dell'Ufficio Legale e della Giunta Comunale

1. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale, sulla scorta dell'istruttoria riservata svolta dall'Ufficio Legale.
2. L'Ufficio Legale del Comune, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza *ex post* dei requisiti previsti all'art. 5 e ss..
3. Il provvedimento è pubblicato nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 11 - Conclusione favorevole

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Art. 12 - Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, qualora non riconosca il patrocinio legale al dipendente, rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso - su richiesta dell'interessato - a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti, *nei modi e nelle forme previsti dal presente regolamento*⁹.
2. Sono esclusi i casi di procedimenti penali che, pur escludendo responsabilità diretta, sono sorti a seguito di comportamenti illegittimi o in violazione di legge o che hanno creato danno patrimoniale o di immagine all'Ente.

Art. 13 - Procedura per il rimborso

1. Ai fini dell'articolo precedente l'Ufficio Legale del Comune, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza *ex post* dei requisiti previsti all'art. 5, comma 3¹⁰, lett. a), b) e c).
2. Il provvedimento di ammissione o diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente è di competenza della Giunta Comunale.
3. Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 9.

⁹ Periodo aggiunto con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

¹⁰ Numero sostituito con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

Art. 14 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per “conclusione favorevole del procedimento” deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità,¹¹ sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso,¹² o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali¹³

1. *Il rimborso delle spese legali relativo a procedimenti pendenti o conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento approvato con la deliberazione della C.S. n° 126/2009, va limitato per ogni singola voce degli onorari al massimo dello scaglione di riferimento, escluso ogni aumento che potrebbe essere applicato in relazione alle cause che richiedano un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate o per qualsiasi altra fondata motivazione. Qualora la parcella dovesse riportare competenze per onorari di importo superiore al massimo previsto dallo scaglione di riferimento determinato per ogni singola voce, il rimborso verrà riconosciuto nei limiti sopra evidenziati; in tal caso, prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione, è obbligatorio acquisire apposita dichiarazione contenente ampia formula liberatoria, a firma del dipendente, di accettazione dell'importo per come rideterminato.*

2. *Il rimborso delle spese legali relativo a procedimenti avviati sotto la vigenza del regolamento approvato con la deliberazione della C.S. n° 126/2009, va effettuato tenendo conto dei criteri e dei requisiti all'epoca applicabili.*

3. *Qualunque disposizione di legge che venisse emanata successivamente all'approvazione del presente regolamento, che riguardi l'attività di patrocinio e rimborso delle spese legali al personale dipendente, troverà diretta ed immediata applicazione nel Comune di Taurianova, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.*

4. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo.*

5. *Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.*

¹¹ Virgola aggiunta con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

¹² Virgola aggiunta con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11

¹³ Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. 08.05.2012, n° 11